

Rassegna Stampa

di Venerdì 6 ottobre 2023



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	06/10/2023	<i>Guardrail non adeguati o troppo vecchi: a rischio 600mila km di strade (M.Morino)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
23	Italia Oggi	06/10/2023	<i>Contratti a Maire (G.Galli)</i>	5
Rubrica Altre professioni				
35	Italia Oggi	06/10/2023	<i>Per il Rup compiti perimetrati (L.Oliveri)</i>	6
Rubrica Professionisti				
32	Italia Oggi	06/10/2023	<i>Equo compenso sempre (S.D'alessio)</i>	7
Rubrica Fisco				
35	Il Sole 24 Ore	06/10/2023	<i>Fondo indigenti e superbonus, richieste entro la fine di ottobre (L.De Stefani)</i>	8
35	Il Sole 24 Ore	06/10/2023	<i>Superbonus alberghi, stop del Mef alla cessione parziale dei crediti (G.Parente)</i>	9

LA SICUREZZA

Guardrail non adeguati o troppo vecchi: a rischio 600mila km di strade

Marco Morino — a pagina 9

Guardrail, a rischio 600mila chilometri di strade italiane

Infrastrutture. Calamani (Aisico): «Il quadro della viabilità ordinaria è disastroso. Gli enti locali non hanno risorse, obblighi di legge e neppure la competenza tecnica per adeguare le barriere»

Marco Morino

Il terribile incidente di Mestre ripropone con forza il tema della sicurezza passiva lungo le strade italiane. Tecnicamente si definisce sicurezza passiva tutto ciò che sta al di fuori del veicolo, ma impatta sulla sicurezza dei trasporti. I guardrail rientrano a pieno titolo nel concetto di sicurezza passiva. Sul punto, c'è un primo dato che dovrebbe spingere i decisori pubblici e il mondo politico in generale a effettuare una profonda riflessione: in Italia, parlando di barriere di sicurezza, ci sono almeno 600mila chilometri di strade comunali, provinciali e regionali a rischio in quanto le amministrazioni locali, a cui è affidata la gestione di queste infrastrutture, non hanno né le risorse finanziarie, né gli obblighi di legge e neppure la competenza tecnica per adeguare le barriere ai più moderni standard di sicurezza. Se poi aggiungiamo il fatto che la normativa sulle barriere di sicurezza, a livello europeo e non solo italiano, è vecchia di 30 anni, si comprende quali rischi si corrano quotidianamente lungo le strade.

A lanciare un simile allarme è un'autorità in materia: la società Aisico, attraverso il suo amministratore delegato Stefano Calamani. Ai-

sico è un'eccellenza del made in Italy nei crash test e nelle prove di impatto dei veicoli contro barriere di sicurezza stradali e attenuatori ferroviari. Spiega Calamani: «Ciò che è accaduto a Mestre ci deve spingere a ragionare sul sistema globale della sicurezza stradale in Italia. Ci sono tre criticità: i guardrail, i ponti e le gallerie. Ora si parla continuamente di veicoli elettrici. Bisogna sapere che questi veicoli pesano molto di più di quelli tradizionali. Le norme di crash, inoltre, risalgono a circa trent'anni fa, quando i mezzi in circolazione erano assai diversi rispetto a oggi. Quindi, in caso di impatto con un veicolo elettrico, gli attuali guardrail, anche quelli di ultima generazione, non sono in grado di contenerlo, proprio perché pesa assai di più e, in caso di incendio, i motori elettrici sono molto più difficili da spegnere». I problemi però riguardano anche le dimensioni di alcuni veicoli non elettrici, per esempio i pullman a due piani.

Continua Calamani: «Lei sappia che questi pullman a doppia altezza nessuna barriera al mondo li può contenere, perché hanno un baricentro talmente alto che appena sbattono contro la barriera si ribaltano. Se noi consentiamo di mettere sulle strade dei veicoli alti, che pesano di più, che hanno velocità più

elevate rispetto agli standard di trent'anni fa e poi non adeguiamo le norme sulle barriere, abbiamo un enorme problema». E così, stante l'immobilismo della politica, spetta ai privati come Aisico farsi avanti. La società italiana, in collaborazione con il mondo accademico, è impegnata a presentare alla Commissione europea una proposta di revisione delle norme sulle barriere di sicurezza. Le quali, a loro volta, devono evolvere verso un concetto smart: non più un semplice pezzo di ferro montato a bordo strada, ma installazioni dotate di sensori, luci integrate e così via.

Prosegue il ceo di Aisico: «La responsabilità della revisione delle norme non può certo ricadere sulle spalle dei privati. Deve essere innanzi tutto l'Europa a ridefinire le regole, oggi del tutto obsolete. In particolare, non è previsto alcun obbligo per i gestori delle strade di adeguare le barriere ai nuovi standard. Qui però bisogna distinguere: lungo i 6mila chilometri della rete autostradale a pedaggio, gli investimenti in sicurezza sono adeguati. Anche lungo la rete Anas (25mila chilometri) c'è attenzione. Il problema si pone per tutto il resto della viabilità ordinaria, che fa capo agli enti locali, ovvero ai circa 600mila chilometri di strade comunali, provinciali e regionali, dove la situazio-

ne è nel complesso disastrosa, anche perché le amministrazioni non hanno alcun obbligo di sostituzione dei guardrail». Al riguardo, esiste solo una norma molto generica del Codice della strada, là dove si dice che un ente che gestisce una strada

deve tenere in ordine la propria rete stradale. Niente di più. «Ma anche ammesso che ci sia un obbligo – sottolinea Calamani – mancano sia le risorse finanziarie sia le capacità tecniche per adeguare le proprie barriere. L'amara verità è che siamo

stati fortunati, dopo il caso di Avellino, dove si è verificato un incidente più o meno analogo a quello di Mestre, che per 10 anni non sia più accaduto niente del genere. Ma se avessimo incidenti del genere anche tre, quattro, cinque volte l'anno non ci sarebbe da sorprendersi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

30 anni

NORMATIVA VECCHIA

Le regole sulle barriere di sicurezza, a livello europeo e non solo italiano, sono vecchie di 30 anni e si comprende quali rischi si corrano sulle strade



MULTE FINO A 50MILA EURO


Lo ha stabilito l'Autorità di regolazione trasporti guidata da Nicola Zaccheo (in foto) nel caso di violazione dei diritti dei passeggeri di treni, bus e navi.

CRASH TEST


Eccellenza italiana

Aisico, azienda leader nella sicurezza stradale, è una società basata a Roma ma il vero gioiello dell'azienda si trova in Abruzzo: è qui che sorge il centro prove di Pereto (L'Aquila), una struttura unica a livello internazionale perché è stata studiata, progettata e realizzata in modo da offrire ai clienti qualità, efficienza e riservatezza nell'esecuzione dei crash test

Norme vecchie di 30 anni. Europa immobile e anche il Codice della strada non impone alcun vincolo



Il centro prove per i crash test. Vista aerea delle piste Aisico di Pereto (L'Aquila): ospitano circa 250 simulazioni l'anno



Sotto accusa. Il guardrail sfondato dal pullman precipitato a Mestre



Per sviluppare giacimenti di gas negli Emirati Arabi

Contratti a Maire

Insieme a Saipem per 12,2 mld

DI GIOVANNI GALLI

Maire Tecnimont e Saipem si sono aggiudicate due contratti, per un valore complessivo di 12,8 miliardi di dollari (12,2 mld euro) nell'ambito del megaprogetto Hail and Ghasha Development Project. L'obiettivo è sviluppare negli Emirati Arabi le risorse dei giacimenti di gas naturale Hail e Ghasha, al largo di Abu Dhabi.

Tecnimont, che fa parte della business unit Integrated E&C solutions del gruppo Maire, ha firmato una lettera di aggiudicazione con Adnoc per l'impianto di trattamento onshore del progetto, che punta a operare a emissioni zero. Il valore complessivo del contratto è di 8,7 miliardi di dollari (8,27 mld euro) e il completamento del progetto è previsto nel 2028. Lo scopo del lavoro comprende due unità di trattamento gas, tre sezioni di recupero zolfo, le relative utility e offsite, oltre che le condutture di esportazione. Verranno inoltre sfruttate le competenze della divisione Sustainable technology solutions di Maire per sviluppare soluzioni digitali innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni e all'ottimizzazione dei consumi energetici. Le attività di ingegneria e approvvigionamento saranno eseguite da gruppi di lavoro dedicati in Eu-

ropa, India ed Emirati Arabi sotto il coordinamento centrale della sede milanese di Maire. In particolare, il procurement di Maire negli Emirati Arabi garantirà il massimo coinvolgimento dei fornitori locali.

«Oggi ci siamo aggiudicati il più grande contratto della storia del gruppo Maire, un progetto multimiliardario che darà un impulso significativo alla realizzazione del nostro piano strategico decennale», ha commentato l'a.d. Alessandro Bernini. «Siamo onorati di avere raggiunto questo grande risultato con un attore globale di pri-

mo piano come Adnoc, a ulteriore conferma della forza del nostro lungo e proficuo rapporto».

Il contratto sottoscritto da Saipem in consorzio con Npcc riguarda invece il pacchetto 1 del progetto Hail and Ghasha e ha un valore di 4,1 miliardi di dollari (3,9 mld euro). Il lavoro comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento e la costruzione (Epc) di quattro centri di perforazione e di un impianto di trattamento da costruire su isole artificiali, oltre a strutture offshore e 300 chilometri di condotte sottomarine.

— © Riproduzione riservata —



Parere del Ministero delle infrastrutture conferma l'assetto. Uno schema di atto ad hoc

Per il Rup compiti perimetrati

Fissa sistemi e criteri ma non adotta decisioni a contrattare

di LUIGI OLIVERI

Il Rup (responsabile unico di progetto) decide sistemi e criteri di gara ma non adotta la decisione di contrattare, se non coincide col dirigente o responsabile di servizio competente a gestire la spesa connessa all'appalto.

Il parere del Ministero delle infrastrutture 2077/2023 conferma l'assetto della ripartizione delle competenze tra vertice gestionale delle strutture degli enti e Rup, reso, tuttavia, meno semplice dalla previsione contenuta nell'articolo 6, comma 3, lettera g), del d.lgs 36/2023, ai sensi del quale il RUP "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare".

Il parere aiuta a chiarire due aspetti. In primo luogo non è la decisione di contrattare (nel precedente regime definita provvedimento a contrattare e qualificata come determinazione a contrattare nel d.lgs 267/2000 per gli enti locali) il provvedimento col quale incaricare il Rup. Detto incarico, infatti, deve risalire all'avvio dell'intervento o "progetto" e ricomprende l'assunzione di tutte le fasi a partire dalla programmazione e compren-



dendo la progettazione. La decisione di contrattare è successiva ed è funzionale all'avvio della fase di individuazione del contraente: il Rup, quindi, va incaricato molto prima.

In secondo luogo, osserva il parere, è al Rup rimessa in via esclusiva la decisione sul sistema di gara da scegliere, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di gara.

L'articolo 192, comma 1, del d.lgs 267/2000 definisce i contenuti tipici della determinazione a contrattare negli enti locali: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e infine le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti. In sostanza la determinazione a contrattare (o nel mondo delle PA diverse dagli enti locali, la decisione di contrar-

re) ha contenuti che comprendono proprio la decisione rimessa alla competenza del Rup dall'allegato 1.2.

Allora, qualora, come avviene spesso e in particolare negli enti di dimensioni medio grandi, qualora non assuma l'incarico di Rup direttamente il dirigente o il vertice dell'unità organizzativa competente, l'effetto del nuovo codice dei contratti è scindere la decisione con la quale stabilire quale sistema di gara e quale criterio di gara adottare, oltre a quale forma di contratto scegliere, dagli altri contenuti della decisione di contrattare. Occorre concludere, allora, che la decisione di contrattare diviene una fattispecie giuridica, composta da due provvedimenti: il primo, in ordine logico e cronologico, è una determinazione adottata dal Rup, con la quale assumere le decisioni previste dall'articolo 6, comma 3, lettera g), dell'allegato 1.2 al codice dei contratti; il secondo è la vera e propria decisione di contrattare, che per la parte connessa a sistema e criterio di gara e forma dei contratti, dovrà richiamare il provvedimento del Rup. È bene evidenziare che la competenza prevista in capo al Rup dall'articolo 6, comma 3, lettera g), dell'allegato 1.2 al codice dei contratti non è da conside-

rare come "istruttoria" o una mera proposta: è, invece, una competenza decisione vera e propria, rimessa integralmente dalla legge alla sfera di competenza ed alla responsabilità del Rup. Sul sito di *ItaliaOggi* è disponibile uno schema di atto de-

cisionale del Rup.



© Riproduzione riservata



La senatrice Stefani presenta un ddl per ampliare la legge 49/2023

Equo compenso sempre

Tutela anche nei rapporti con i clienti ordinari

DI SIMONA D'ALESSIO

Disciplinazione dell'equo compenso (legge 49/2023) «no limits», applicata, cioè, anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti «ordinari». E in grado di abbracciare così la generalità delle prestazioni dei lavoratori autonomi, non soltanto quelle oggetto di convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie, o assicurative. Oppure, con la pubblica amministrazione. È la prospettiva tracciata dal disegno di legge della senatrice leghista Erika Stefani, già relatrice a Palazzo Madama del provvedimento del centro-destra sulla giusta remunerazione per gli occupati indipendenti, entrato in vigore il 20 maggio; l'iniziativa, recita il testo correttivo visionato da *ItaliaOggi*, punta ad ampliare il perimetro di applicazione del nuovo strumento del parere di congruità contenuto



Erika Stefani

nella normativa «con efficacia di titolo esecutivo, oggi incongruo perché limitato nel lato passivo del rapporto professionale a pochi soggetti» (una recente stima rivela che i «paletti» della legge 49, riguardanti le aziende con almeno 50 dipendenti, o con 10 milioni di fatturato, dovrebbero essere osservati da circa 75.000 organismi privati e pubblici, lasciando, perciò, fuori

una discreta fetta del tessuto produttivo, ndr).

Nella relazione illustrativa si precisa che «appare ragionevole e ispirato a criteri di equità e di economia processuale» modificare l'articolo 7 comma 1, permettendo le parole «anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge», laddove si prevede sia che «il parere di congruità emesso dall'Ordine, o dal Collegio professionale, sul compenso, o sugli onorari richiesti dal professionista costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate», e «se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria», sia che «il giudizio di opposizione si svolga davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'Ordine, o il Collegio professionale che ha emesso il parere». La chance favorita dal «restyling» della parlamentare

del Carroccio, pertanto, includerebbe nella tutela la generalità delle prestazioni, consentendo di «limitare la necessità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di un titolo esecutivo per il pagamento dei compensi ed onorari maturati e non pagati», non solamente nei confronti dei cosiddetti «clienti forti». E, di conseguenza, si andrebbe a ridurre il contenzioso giudiziario, esentando i professionisti dall'intraprendere la strada giudiziaria per far valere i propri diritti.

La senatrice Stefani dichiara che l'idea nasce dall'«esigenza» di proteggere tutti coloro che esercitano una libera professione, anche chi non ha «grandi clienti». E conferma che, come illustrato su *ItaliaOggi* del 4 ottobre, numerose prestazioni professionali sono assenti nei decreti parametri, di cui le categorie reclamano da tempo l'aggiornamento.

— © Riproduzione riservata —



Fondo indigenti e superbonus, richieste entro la fine di ottobre

La guida. È possibile presentare le istanze per il contributo istituito dopo il taglio dello sconto dal 110 al 90%. Necessario attestare alle Entrate con un modello il possesso di tre requisiti: importo massimo di 9.600 euro

Luca De Stefani

Da lunedì scorso e fino alla fine di ottobre è possibile presentare l'istanza per il contributo delle Entrate legato al cosiddetto «Fondo indigenti».

In particolare, spetta un contributo non superiore al 10% delle spese ammesse al contributo stesso alle persone fisiche (non imprenditori o professionisti) che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e che hanno sostenuto le spese detraibili con il super bonus nel 2023, obbligatoriamente nella misura del 90% (quindi, non se è rimasta applicabile la misura del 110% per i condomini o i proprietari unici), tramite bonifico «parlante» solo se effettuato tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, per gli interventi effettuati:

- 1 sui condomini o sulle unità di proprietà dei proprietari unici;
 - 2 sulle villette e case a schiera da parte delle persone fisiche, solo se agevolati con la detrazione del 90% per i lavori iniziati nel 2023 e con le regole del cosiddetto «quoziente familiare».
- In tutti e due i casi (cioè, sia per i lavori nei condomini o per i proprietari unici, sia per gli interventi sulle villette e sulle case a schiera da parte delle persone fisiche con il 90%), è necessario che:
- 1 le persone fisiche abbiano un reddito di riferimento, determinato con il metodo del «quoziente familiare», non superiore a 15.000 euro; nel modello vanno indicati i codici fiscali dei com-

ponenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell'anno 2022 e i relativi redditi complessivi;

- 2 le persone fisiche siano titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;

- 3 l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Il bonus punta ad aiutare i contribuenti in situazioni reddituali incompatibili con il pagamento del 10% delle spese non coperte dal superbondus del 90% trasferito al fornitore, tramite lo sconto in fattura. Quindi, da un lato è stata effettuata la riduzione del superbondus dal 110% al 90% e dall'altro è stato inserito questo «bonus sul superbondus» per i contribuenti a basso reddito.

Spese ammesse

Sono interessate al contributo sia le spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente sia quelle imputate al medesimo per gli interventi condominiali, ancorché la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Ma attenzione: sono rilevanti per il calcolo del contributo solo le spese entro un limite massimo di 96 mila euro. L'importo massimo del contributo, quindi, è di 9.600 euro.

Se la spesa è stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal

rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.

Istanza di richiesta

Per l'erogazione del contributo, le persone fisiche (o un loro intermediario delegato) dovranno trasmettere all'agenzia delle Entrate dal 2 al 31 ottobre 2023, in via telematica, un modello in cui attesteranno il possesso dei requisiti richiesti.

Calcolo del contributo

A questi fini, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni. Il contributo del 10% delle spese ammesse sarà, comunque, rideterminato dalle Entrate, tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. Se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti sarà inferiore al 10%, il contributo si determinerà applicando all'importo richiesto la percentuale del 10%, fino ad esaurimento delle risorse stanziato, sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti. Questa percentuale sarà comunicata con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia entro il 30 novembre 2023. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



VIA ALLA NUOVA REVOCA

A partire da ieri è diventato possibile annullare tramite la piattaforma cessione crediti delle Entrate l'opzione per la ripartizione dei bonus in dieci

anni. L'apposita funzionalità, infatti, è stata resta disponibile con un aggiornamento. La chance segue il provvedimento dell'agenzia delle Entrate dello scorso 22 settembre.



159329

Superbonus alberghi, stop del Mef alla cessione parziale dei crediti

Question time
Commissione Finanze

Giuseppe Latour
Giovanni Parente

No alla cessione parziale. In attesa del varo del provvedimento dell'agenzia delle Entrate che dovrà renderla operativa, arrivano importanti indicazioni sulla cessione dei crediti legati al superbonus alberghi. Le fornisce il ministero dell'Economia in commissione Finanze alla Camera, in risposta a un'interrogazione di Emiliano Fenu (M5s), che sottolinea come la piattaforma per questo tipo di cessioni sia ancora in fase di completamento.

Il superbonus alberghi è stato introdotto dal decreto legge n. 152/2021 per poi essere meglio definito da un decreto successivo del ministero del Turismo. Questo decreto prevede, tra le altre cose, la possibilità di cessione totale o parziale dei crediti fiscali. La norma originaria, però, è stata poi corretta a gennaio 2022, prevedendo la possibilità di cessione solo per intero con possibilità di due ulteriori cessioni a banche e altri intermediari. Dopo questo incrocio di norme, gli operatori restano in attesa del provvedimento dell'agenzia delle Entrate che dovrà dare attuazione alla cessione, con il relativo canale telematico. A complicare la situazione c'è il fatto che, sui siti web del ministero e di Invitalia, si faccia riferimento unicamente alla cessione

a banche e ad intermediari finanziari, senza parlare di cessione ai privati. Tutto questo ha mandato in allarme gli operatori che hanno già eseguito i lavori, contando su agevolazione e cessione.

Ora il ministero dell'Economia spiega, dopo avere sentito l'amministrazione finanziaria, che la norma che prevedeva la possibilità di cessione parziale è stata modificata «al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». Quindi, il decreto attuativo del superbonus alberghi, su questo punto, «appare non conforme alla norma come successivamente modificata». La cessione parziale, allora, non è ammessa.

Detto questo, al momento la possibilità di cedere i crediti di imposta non è ancora stata attivata, perché presuppone alcune attività preliminari, in via di completamento. Soprattutto, è necessario che i dati analitici dei beneficiari e i relativi importi siano trasmessi dal ministero del Turismo all'agenzia delle Entrate. Questa attività è ancora in corso: «Il provvedimento che disciplina la cessione del credito - spiega il Mef - sarà emanato a breve».

Comunque, con questo provvedimento la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal ministero del Turismo alle Entrate, esclusivamente per l'intero importo e in un'unica soluzione. Per questo motivo, l'utilizzo tramite F24 di una parte del credito impedirà la cessione della quota rimanente.

